

Il presente fascicolo informativo
contiene:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizione di assicurazione
comprendente di
Regolamento della
Gestione Speciale
"Armonium"
- Glossario
- Informativa sulla privacy
- Modulo di Dichiarazione di
Adesione - Proposta di
assicurazione sulla vita

Deve essere consegnato al
Contraente prima della
sottoscrizione della
Dichiarazione di Adesione -
Proposta di assicurazione sulla vita



unicovaloreaggiunto

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI
CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO
CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE
ANNUA DEL CAPITALE**

UBI  Assicurazioni Vita

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

PAGINA VUOTA

SOMMARIO

1.	Scheda sintetica	pag. 4
2.	Nota informativa.....	pag. 8
3.	Condizioni di assicurazione	pag. 19
	Comprehensive di:	
	3.1 Regolamento della gestione speciale “Armonium”	pag. 25
4.	Glossario.....	pag. 26
5.	Informativa sulla privacy	pag. 28
6.	Modulo di Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita	pag. 31

1. SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE TAR. 50UF3

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di Assicurazione

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo Aviva.

1.b) Denominazione del contratto

“UNICO VALORE AGGIUNTO”.

1.c) Tipologia del contratto

Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto ha una durata compresa fra un minimo di anni 5 ed un massimo di anni 20 con il vincolo che l'età a scadenza non risulti superiore a 90 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

1.e) Pagamento dei premi

Premio Unico.

L'importo del Premio Unico non può essere inferiore a Euro 1.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto è rivolto a coloro che disponendo di liquidità immediata, anche di importo relativamente basso, intendono soddisfare l'esigenza di un investimento senza rischi di tipo finanziario a carico del Contraente.

La finalità che il contratto persegue viene realizzata nel medio/lungo termine mediante l'accrescimento delle prestazioni in base a un tasso determinato in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Armonium, con un tasso minimo comunque garantito dall'Impresa e con consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che verrà corrisposto a scadenza.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia alla Sezione F della Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente;

b) Prestazione in caso di decesso:

in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al premio unico versato, al netto dei diritti di polizza, rivalutato fino alla data del decesso;

c) Opzioni contrattuali:

in alternativa al capitale pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, una delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita;
- 5) il differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 5 anni e purchè l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni.

L'impresa riconosce alle prestazioni assicurate un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente ad ogni ricorrenza di polizza.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al rendimento annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 - Prestazioni assicurate, Articolo 13 - Clausola di Rivalutazione, Articolo 14 - Modalità di Rivalutazione del Capitale Assicurato.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito

riportato, secondo criteri stabiliti dall'Isvap, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'Isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione speciale "ARMONIUM"

Premio Unico: 7 5.000
Età: 50
Sesso: qualunque
Durata: 10 anni

Premio Unico: 7 15.000
Età: 50
Sesso: qualunque
Durata: 10 anni

Premio Unico: 7 30.000
Età: 50
Sesso: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,38%	5	1,84%	5	1,84%
10	1,69%	10	1,42%	10	1,42%

Premio Unico: 7 5.000
Età: 45
Sesso: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico: 7 15.000
Età: 45
Sesso: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico: 7 30.000
Età: 45
Sesso: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,38%	5	1,84%	5	1,84%
10	1,69%	10	1,42%	10	1,42%
15	1,46%	15	1,28%	15	1,28%

Premio Unico: 7 5.000
Età: 40
Sesso: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico: 7 15.000
Età: 40
Sesso: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico: 7 30.000
Età: 40
Sesso: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,39%	5	1,84%	5	1,84%
10	1,69%	10	1,42%	10	1,42%
15	1,46%	15	1,28%	15	1,28%
20	1,35%	20	1,21%	20	1,21%

“Il costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Armonium” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di inflazione
2003	4,60%	3,60%	3,73%	2,50%
2004	4,51%	3,51%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,39%	3,16%	1,70%
2006	4,31%	3,31%	3,86%	2,00%
2007	4,46%	3,46%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - con sede legale in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentate Legale
Massimo Michaud



2. NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UBI Assicurazione Vita S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.ubiassicurazionivita.it - indirizzo di posta elettronica: serviziovita@ubiassicurazioni.it.

UBI Assicurazione Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989).

La Società di Revisione è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., l'Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. (49,99%) che è a sua volta partecipata da UBI Banca Scpa all'85% e da Banca Popolare di Ancona al 15%.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

Il prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di anni 20 e, comunque, tale da non comportare un'età a scadenza dell'Assicurato superiore a 90 anni.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto il capitale liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione del premio versato al netto dei costi e della parte di premio utilizzata per la copertura della prestazione in caso di decesso.

A fronte del Premio Unico versato, l'Impresa si impegna a corrispondere una prestazione in caso di Vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di sua premorienza come indicato ai punti 3.1 e 3.2 seguenti.

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA A SCADENZA: in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di scadenza stessa.

Il capitale assicurato, pagabile in caso di vita a scadenza, si rivaluta annualmente ad ogni ricorrenza di polizza e fino alla data coincidente con la data di scadenza stessa; le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva.

Il tasso minimo garantito dall'Impresa è pari al 2%.

3.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE: in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà liquidato ai Beneficiari designati un capitale (Controassicurazione) pari al premio versato al netto dei diritti di polizza, indicati al punto 8.1.1 della sezione D, rivalutato all'anniversario di polizza che precede o coincide con la data di decesso secondo la misura e con le stesse modalità previste per la rivalutazione della prestazione pagabile a scadenza ed ulteriormente rivalutato per l'eventuale periodo intercorrente fra detto anniversario e la data del decesso stesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui cade il decesso.

4. Premio Unico

Il premio Unico è determinato in funzione dell'età dell'Assicurato, della durata contrattuale, delle garanzie prestate e del loro ammontare. L'importo del Premio Unico, comprensivo dei diritti di polizza, pari a Euro 2,50, non può essere inferiore a Euro 1.000,00. Il premio Unico è versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato all'Impresa oppure all'Intermediario espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Il premio non può essere corrisposto in contanti.

L'Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata secondo quanto riportato nella successiva Sezione C.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il conseguente rendimento attribuito al contratto e la misura di rivalutazione delle prestazioni, determinata in base a quanto descritto al punto 5.1, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo stesso.

5.1 Misura della rivalutazione

Il rendimento da attribuire al contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium", **il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari a 1 punto percentuale.**

Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" di cui al punto 4. del Regolamento fosse superiore al "Rendimento limite" indicato nella seguente tabella (colonna A), il rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B) sarà incrementato, per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il Rendimento limite (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale), in base a quanto indicato nella colonna C.

Importo di Premio Unico versato	Rendimento limite della Gestione separata (colonna A)	Rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B)	Incrementi al Rendimento trattenuto (colonna C)
Da Euro 1.000,00 a Euro 2.600,00	5,00%	1,00%	0,20%
Da Euro 2.601,00 a Euro 13.000,00	6,67%	1,00%	0,15%
Da Euro 13.000,01 a Euro 26.000,00	8,00%	1,00%	0,125%
Oltre Euro 26.000,00	10,00%	1,00%	0,10%

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

Il capitale assicurato si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la scadenza del contratto.

Consolidamento – I rendimenti attribuiti annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisiti in via definitiva.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'impresa consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui lo stesso è informato della conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale data.

6.1 Conversione in rendita - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

6.2 Differimento Automatico di scadenza – Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, per un periodo massimo di cinque anni e purché l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni della scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

- a. Denominazione della Gestione separata: "ARMONIUM";
- b. Valuta di denominazione: Euro;
- c. La finalità della gestione è la rivalutazione periodica delle prestazioni assicurate e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro;
- d. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno;
- e. La Gestione Interna separata "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità; Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi.
- f. Situazione al 31/12/2007 dei titoli obbligazionari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione: 2,15%;
- g. Lo stile gestionale di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica).
In tal modo UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si occupa della gestione degli attivi, mentre la revisione è affidata alla Società di certificazione KPMG S.p.A..

Per informazioni più dettagliate si rinvia al punto 3.1 Regolamento della Gestione speciale "ARMONIUM" che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti di emissione polizza:

Il Premio Unico è gravato da diritti di emissione polizza quantificati in Euro 2,50.

Costi per spese di acquisizione e di gestione

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del contratto viene determinata applicando al Premio Unico, al netto dei diritti di polizza, l'aliquota, variabile in funzione del Premio Unico versato, indicata nella tabella sottostante. L'importo così determinato non potrà comunque risultare superiore a Euro 7.800,00.

La tabella sottostante riepiloga i costi sopra indicati:

Costi gravanti sul premio

Costi di acquisizione e gestione	Premio Unico versato
7,5%	DA EURO 1.000,00 A EURO 2.600,00
6,5%	DA EURO 2.600,01 A EURO 5.200,00
5,0%	DA EURO 5.200,1 A EURO 10.400,00
4,0%	DA EURO 10.400,01 A EURO 52.000,00
3,5%	OLTRE EURO 52.000,00
Diritti di emissione Polizza Euro 2,50	

I costi applicati al premio effettivamente versato dal Contraente saranno riportati nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto non si applica alcuna penalizzazione.

Penalizzazioni in caso di riscatto	0%
---	-----------

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

L'Impresa trattiene dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" **1 punto percentuale.**

Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" di cui al punto 4. del Regolamento fosse superiore al "Rendimento limite" indicato nella seguente tabella (colonna A), il rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B) sarà incrementato, per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il Rendimento limite (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale), in base a quanto indicato nella colonna C.

Importo di Premio Unico versato	Rendimento limite della Gestione separata (colonna A)	Rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B)	Incrementi al Rendimento trattenuto (colonna C)
Da Euro 1.000,00 a Euro 2.600,00	5,00%	1,00%	0,20%
Da Euro 2.601,00 a Euro 13.000,00	6,67%	1,00%	0,15%
Da Euro 13.000,01 a Euro 26.000,00	8,00%	1,00%	0,125%
Oltre Euro 26.000,00	10,00%	1,00%	0,10%

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Speciale Armonium, riconducibili alle spese specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2007 – 31/12/2007, allo 0,000% della giacenza media delle attività in portafoglio; negli ultimi tre esercizi la media di tale valore è stata pari allo 0,001%.

9. Regime fiscale e legale

9.1. Imposte sui premi

I premi versati per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

9.2. Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati per il presente contratto non sono né detraibili né deducibili.

9.3. Tassazione delle somme assicurate

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato:
 - **se corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali:**
 - **in forma di capitale** sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'Art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000;
 - **in forma di rendita** sono soggette:
 - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto del premio pagato, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
 - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle rate di rendita in erogazione, limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.
 - **se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa, a seguito di contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale:**
 - **in forma di capitale o forma di rendita**, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di capitale, fermo restando la tassazione direttamente in capo al percettore.

9.4. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non sono pignorabili né sequestrabili.

9.5. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" di validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita e comunque il 30° giorno successivo al pagamento del premio.

Le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita a condizione che sia stato pagato il premio e che Contraente e Assicurato (se persona diversa) abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione - Proposta stessa.

Dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile dalla quale si rilevi la data di addebito del premio sul conto corrente del Contraente. Qualora il premio venga corrisposto mediante versamento contestuale alla sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita dell'avvenuto pagamento, l'Intermediario fornirà quietanza sulla Dichiarazione di Adesione - Proposta stessa.

11. Riscatto e riduzione

11.1 Riscatto totale Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari alla Riserva Matematica maturata alla data di richiesta del riscatto.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Telefono: 02.49980513 - Fax 02.49980230 - E-mail: serviziovita@ubiassicurazioni.it.

Occorre tenere presente che il riscatto comporta una riduzione dei risultati economici sperati e se esercitato nei primi anni di durata contrattuale, esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F. illustra l'evoluzione dei valori di riscatto che potranno essere confrontati con il premio unico ivi indicato per una più corretta valutazione sulle conseguenze che comporta la risoluzione anticipata del contratto.

I valori di riscatto puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo in forma personalizzata.

11.2 Riduzione

Per il presente contratto non esiste il valore di riduzione.

12. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle appendici.

14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista dall'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione. Si ricorda che il Codice Civile all'Articolo 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

UBI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
TELEFONO 06.42.133.1.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Ulteriore informativa disponibile

Su richiesta del Contraente, UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "Armonium" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile inoltre sul sito Internet dell'Impresa all'indirizzo www.ubiassicurazionivita.it.

19. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata anche qualora tali variazioni intervengano a seguito di modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- il premio unico versato;
- il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium" e il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa.

20. Comunicazioni del Contraente

Le comunicazioni del Contraente devono essere fatte pervenire direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – V.le Abruzzi,94 - 20131 Milano (Italia).

Il Contraente in base all'Art. 1926 del Codice Civile dovrà comunicare all'Impresa eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Da tale rendimento, decurtando il tasso trattenuto dall'Impresa pari all'1%, in base a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si ottiene il rendimento attribuito al contratto, pari al 3%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle condizioni di polizza e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'Isvap sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: anni 45 -Durata: anni 10
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio Unico: Euro 15.000,00
(comprensivo dei diritti di emissione polizza pari a Euro 2,50)
- Capitale iniziale: Euro 14.357,72

Anni trascorsi	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di decesso (inizio anno)	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di Riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.997,50	14.644,87	14.683,34
2		15.297,45	14.937,77	14.974,40
3		15.603,40	15.236,53	15.270,87
4		15.915,47	15.541,26	15.572,83
5		16.233,78	15.852,08	15.880,40
6		16.558,45	16.169,12	16.193,54
7		16.889,62	16.492,51	16.512,25
8		17.227,41	16.822,36	16.836,54
9		17.571,96	17.158,80	17.166,46
10		17.923,40	17.501,92	17.501,92

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dalla terza ricorrenza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Rendimento trattenuto dall'Impresa: 1%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Età dell'Assicurato: anni 45
- Durata: anni 10
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio Unico: 15.000,00
(comprensivo dei diritti di emissione polizza pari a Euro 2,50)
- Capitale iniziale: 14.357,72

Anni trascorsi	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di decesso (inizio anno)	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di Riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.997,50	14.788,45	14.827,30
2		15.447,43	15.232,11	15.269,46
3		15.910,85	15.689,07	15.724,43
4		16.388,17	16.159,74	16.192,58
5		16.879,82	16.644,53	16.674,27
6		17.386,21	17.143,87	17.169,75
7		17.907,80	17.658,19	17.679,32
8		18.445,03	18.187,93	18.203,27
9		18.998,38	18.733,57	18.741,92
10		19.568,34	19.295,58	19.295,58

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - con sede legale in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentate Legale
Massimo Michaud**



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Obblighi dell’Impresa

Gli obblighi dell’Impresa risultano esclusivamente dalla Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita, dagli allegati, dalla “Lettera di Conferma” di validità, dalle appendici rilasciate dall’Impresa stessa e dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 2 – Conflitto di interessi

Ubi Assicurazioni Vita S.p.A., l’Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è partecipata da Ubi Partecipazioni Assicurative S.p.A. che è a sua volta partecipata da UBI Banca Scpa all’85% e da Banca Popolare di Ancona al 15%.

Il prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca.

In ogni caso l’Impresa di Assicurazione, opera in modo da non recare pregiudizio all’Investitore-contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso il miglior risultato possibile.

Articolo 3 - Prestazioni assicurate

Il capitale assicurato, rivalutato secondo la misura e le modalità indicate agli articoli 13. e 14., verrà corrisposto alla scadenza del contratto qualora l’Assicurato sia in vita a tale data.

In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà corrisposto un capitale (Controassicurazione), inizialmente pari al Premio Unico versato al netto dei diritti indicati in polizza, rivalutato fino alla data del decesso, secondo la misura e le modalità indicate agli articoli 13 e 14.

Articolo 4 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa o contenute in un valido testamento.

Articolo 5 – Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.

Articolo 6 – Limiti di età e durata

L’età dell’Assicurato all’ingresso in Assicurazione è compresa tra 0 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.

La durata dell’assicurazione è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni.

Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'Assicurazione è incontestabile per reticenza o dichiarazioni erranee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica dell'età dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute in base ai dati reali.

Articolo 8 – Versamento del premio

Il premio Unico è determinato in funzione dell'età dell'Assicurato, della durata contrattuale, delle garanzie prestate e del loro ammontare. L'importo del Premio Unico non potrà essere inferiore a Euro 1.000,00. Il premio Unico deve essere versato dal Contraente in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita mediante:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato all'Impresa oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Il premio non può essere corrisposto in contanti.

L'Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

L'importo del Premio Unico è comprensivo delle spese trattenute dall'Impresa per l'acquisizione e la gestione del Contratto di Assicurazione indicate nel successivo Articolo 9 – Costi per spese di acquisizione e di gestione del contratto-, nonché della parte di premio per far fronte al rischio di mortalità e dei diritti di polizza quantificati in Euro 2,50.

Articolo 9 – Costi per spese di acquisizione e di gestione del contratto

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto è ottenuta applicando l'aliquota sotto riportata variabile in funzione dell'entità del Premio Unico versato dal Contraente.

La seguente tabella illustra le percentuali di spesa.

PREMI UNICI	PERCENTUALI DI SPESA
DA EURO 1.000,00 A EURO 2.600,00	7,5%
DA EURO 2.600,01 A EURO 5.200,00	6,5%
DA EURO 5.200,01 A EURO 10.400,00	5,0%
DA EURO 10.400,01 A EURO 52.000,00	4,0%
OLTRE EURO 52.000,00	3,5%

Gli importi di spesa si ottengono applicando l'aliquota di cui sopra al premio unico versato (al netto dei diritti di polizza) e non potranno, comunque, essere superiori a Euro 7.800,00.

PARTE SECONDA – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – Conclusione del Contratto – Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" di validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita e comunque il 30° giorno successivo al pagamento del premio.

Le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita a condizione che sia stato pagato il premio e che Contraente e Assicurato (se persona diversa) abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione - Proposta stessa.

Articolo 11 – Revoca

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

Articolo 12 – Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa rimborserà al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

PARTE TERZA – REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 13 - Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale "Armonium" (riportato al punto 3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione), attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

Misura annua di rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento lordo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente - così come determinato al punto 4. del Regolamento -, il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari all'1%.

Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata "Armonium" di cui al punto 4. del Regolamento fosse superiore al "Rendimento limite" indicato nella seguente tabella (colonna A), il rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B) sarà incrementato, per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il Rendimento limite (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale), in base a quanto indicato nella colonna C.

Importo di Premio Unico versato	Rendimento limite della Gestione separata (colonna A)	Rendimento trattenuto dall'Impresa (colonna B)	Incrementi al Rendimento trattenuto (colonna C)
Da Euro 1.000,00 a Euro 2.600,00	5,00%	1,00%	0,20%
Da Euro 2.601,00 a Euro 13.000,00	6,67%	1,00%	0,15%
Da Euro 13.000,01 a Euro 26.000,00	8,00%	1,00%	0,125%
Oltre Euro 26.000,00	10,00%	1,00%	0,10%

La misura di rivalutazione della prestazione è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La rivalutazione delle prestazioni nella misura sopra indicata, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo di ciascun anno e comporterà l'aumento a totale carico dell'Impresa della Riserva matematica calcolata a tale ricorrenza.

Articolo 14 - Modalità di Rivalutazione del Capitale Assicurato

Ad ogni anniversario di polizza, il capitale pagabile a scadenza e il premio unico al netto dei diritti, in vigore alla ricorrenza precedente, vengono rivalutati per un anno nella misura sopra indicata.

In caso di premorienza dell'Assicurato, in data non coincidente con una ricorrenza di polizza, l'importo liquidabile ai Beneficiari designati si ottiene rivalutando pro-rata temporis, fino alla data del decesso, il premio unico rivalutato alla ricorrenza precedente. La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile ai contratti aventi ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Le rivalutazioni attribuite annualmente restano acquisite in via definitiva.

Articolo 15 – Cessione – pegno – vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità con quanto disposto all'Art.2805 del C.C., l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

Articolo 16 – Prestiti

La presente assicurazione non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 17 – Informativa periodica

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- il premio unico versato;
- il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium" e il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa.

Articolo 18 – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE QUARTA – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI A SCADENZA

Articolo 19 – Riscatto

La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari alla Riserva Matematica maturata alla data di richiesta del riscatto stesso.

Articolo 20 – Pagamenti dell'Impresa

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite l'Intermediario o direttamente all'Impresa con raccomandata A/R, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere all'Impresa sono i seguenti:

liquidazione a scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l'Assicurato è diverso dal Beneficiario) di un documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato stesso, anche in forma di autocertificazione;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Tutore a riscuotere la somma dovuta;

liquidazione per riscatto

- richiesta di liquidazione da parte del Contraente;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l'Assicurato è diverso dal Contraente) di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato stesso;

liquidazione per decesso dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- copia autentica del testamento pubblicato e atto di notorietà in cui risulti che il testamento è l'ultimo daritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati le generalità e la capacità giuridica degli eredi;
- in mancanza di testamento, atto di notorietà dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché (se Beneficiari sono gli eredi legittimi) le generalità e la capacità giuridica degli eredi, con la specifica che tali eredi sono gli unici e non esistono altri soggetti che rivestono tale ruolo;
- per ogni Beneficiario di polizza, fotocopia del codice fiscale e di un documento identificativo valido;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Tutore a riscuotere la somma dovuta;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

Per tutti i pagamenti dovrà essere restituito all'Impresa l'originale della Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita unitamente alla "Lettera di Conferma" di validità e alle relative appendici; la richiesta di liquidazione dovrà indicare le modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o all'Impresa se inviata direttamente alla stessa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario dell'Impresa.

Articolo 21 – Opzioni a scadenza

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a scadenza.

Conversione in rendita – Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Differimento Automatico di scadenza - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza del contratto per un periodo massimo di cinque anni e purché l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni di Assicurazione.

PARTE QUINTA – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Articolo 22 – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 23 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Articolo 24 – Modifica alle Condizioni di Assicurazione

L'Impresa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Articolo 25 – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

3.1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa.
7. L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO/I: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente e l'Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si considera l'evento assicurato.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente è definitivamente acquisito dal contratto; conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro l'Impresa.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

CONTROASSICURAZIONE: prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

COSTI: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e, laddove previsto dal contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO: data da cui decorre la prestazione che entra in vigore a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: documento con il quale si dà corso al contratto e che, unitamente alla "Lettera di Conferma" di validità, ne attesta la stipulazione.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA: facoltà concessa al Contraente di differire ad una successiva scadenza il godimento della prestazione.

DURATA DEL CONTRATTO: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a scadenza, di percepire il capitale.

ETÀ CONTRATTUALE: età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione; essa si determina per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione d'anno uguale o superiore ai sei mesi.

GESTIONE SPECIALE (O SEPARATA): è l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

IMPRESA: UBI Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

OPZIONE: clausola del contratto secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

PREMIO UNICO: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa quale corrispettivo della prestazione.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

RENDITA VITALIZIA: prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

REVERSIBILITÀ: clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad altra persona, finché questa è in vita.

REVOCA: diritto del Proponente di annullare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di assicurazione sulla vita presentata all'Impresa, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate.

RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di Assicurazione.

RISERVA MATEMATICA: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale "Armonium".

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Proposta - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

b. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

c. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono

utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, Viale Abruzzi 94.

Gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Privacy - UBI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaItalia.it¹¹.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”.

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'area industriale assicurativa.

Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre

1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giochi Istmi, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giochi Istmi, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giochi Istmi, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giochi Istmi, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Cara-ci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi 94 20131 Milano Italia - Tel. +39 02 2775.1 Fax +39 02 2775.788 - Capitale Sociale euro 49.721.776 i.v.
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - N. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00079
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3) Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.